

**TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE**

Prot. n. 101/21

*Il Presidente***Provvedimento urgente di modifica della tabella**

(ex artt. 39 e 40, Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020/2022 – Delibera CSM del 23 luglio 2020)

VARIAZIONE N. 1

La dott.ssa Ilaria Chiarelli, giudice della prima sezione civile, ha maturato il termine decennale di permanenza nella prima sezione civile il 3 gennaio u.s..

A seguito di apposita riunione ex art. 114 Circolare Tabelle, con decreto 28 dicembre 2020 è stato indetto concorso interno per un posto di prima sezione civile, sia per poter, poi, all'esito, indicare le funzioni specifiche da attribuire al MOT nominato con DM 3 gennaio 2020 assegnato al Tribunale di Udine con delibera plenaria del 22 dicembre 2020, sia per dare modo ai magistrati "decennali", fra i quali la dott.ssa Chiarelli, di partecipare a concorsi interni per i posti vacanti o (per quanto riguarda la stessa dott.ssa Chiarelli) per gli eventuali posti di risulta ex artt. 147 e ss. Circolare Tabelle.

Tale concorso è andato deserto.

Di conseguenza, il posto di componente della Prima Sezione Civile è stato indicato al CSM quale posto da attribuire al MOT nominato con DM 3 gennaio 2020 assegnato al Tribunale di Udine con delibera plenaria del 22 dicembre 2020 e la dott.ssa Chiarelli non ha potuto trasferirsi in altra sezione in quanto non si è liberato alcun posto di risulta in ordine al quale indire altro immediato concorso interno.

Con decreto 8 gennaio 2021 è stato indetto nuovo concorso interno per il posto di prima sezione civile ai sensi dell'art. 152, secondo comma, Circolare Tabelle.

Anche tale concorso interno è andato deserto.

Dunque, ad oggi, al netto del posto “prenotato” per il MOT in prima sezione civile, rimangono vacanti un altro posto in Prima Sezione Civile e un posto alla Sezione GIP-GUP.

La dott.ssa Chiarelli non può essere trasferita, al fine di “sanare” la decennalità, alla sezione GIP-GUP in quanto la stessa mai ha svolto funzioni penali, né ovviamente può essere utile a tali fini l’altro posto vacante ossia quello della prima sezione civile, alla quale ella già appartiene.

Ora, la situazione del magistrato “decennale” che non può essere trasferito in alcuni dei posti vacanti dell’ufficio di appartenenza è identica a quella prevista dall’art. 152 Circolare Tabelle riguardante il caso di magistrato “decennale” appartenente ad un ufficio ad organico pieno, ossia privo di posti di possibile destinazione per il magistrato “decennale” medesimo.

Non essendo applicabile, quindi, la procedura di cui agli artt. 148, 149 e 150 Circolare Tabelle, che presuppone posti vacanti e disponibili per il magistrato “decennale”, non resta che applicare per analogia (assai forte nel caso caratterizzato dall’impossibilità oggettiva di trasferire il magistrato in questione nei posti vacanti, i quali finiscono, ai fini che ci occupano, per dover essere considerati come “non vacanti”) la unica diversa procedura prevista ossia quella disciplinata dall’art. 152 Circolare Tabelle.

Tale norma prevede che in caso di uffici a organico pieno, non essendovi posti disponibili (*al pari di quanto accade nel nostro caso concreto*), debba essere messo a concorso il posto occupato dal magistrato “decennale” (*e ciò nel nostro caso, come ricordato, è già avvenuto*) e in caso di concorso deserto (*come nel nostro caso*), si procederà al trasferimento d’ufficio di un magistrato nella cui posizione tabellare sarà collocato il magistrato “decennale” ai sensi dell’art. 153.

Tale ultima disposizione, rubricata “*Casi di trasferimento d’ufficio*”, infatti, stabilisce alla lettera c) il trasferimento d’ufficio nell’ipotesi di permanenza del giudice oltre il termine massimo stabilito ex lege “*secondo la procedura di cui all’art. 152*”, che è appunto la procedura qui applicata.

Non vi è una norma specifica che espressamente detti le regole per la individuazione del magistrato da trasferire d’ufficio nel caso previsto dalla lettera c) dell’art. 153 che richiama l’art. 152 citati.

Vi è solamente la norma dell’art. 154 che si occupa della scelta del magistrato da trasferire d’ufficio nei casi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 153 ossia il caso nel quale è necessario potenziare una sezione o un settore, senza alcun aspirante e il caso in cui il concorso interno per la copertura di un determinato posto sia andato deserto.

Pare di poter ritenere applicabile al nostro caso lo stesso art. 154 vuoi attraverso, anche in questo caso, il ricorso all’analogia (lacuna normativa con riguardo alla lett. c; l’art. 154 regola comunque casi di trasferimento d’ufficio), vuoi direttamente in quanto, in fondo, vi è stato un concorso interno per il posto di prima sezione civile rimasto senza aspiranti come previsto dalla lettera b) dell’art. 153 preso in considerazione dall’art. 154.

In tali casi la disposizione dell'art. 154 prescrive che la scelta per il trasferimento d'ufficio debba ricadere sul magistrato *“con minore anzianità di ruolo, come indicato dall'art. 124, comma 4”*.

Tuttavia, il terzo comma dell'art. 154 prevede che la scelta può ricadere anche su magistrati operanti in settori diversi da quello di destinazione, *“salvo che non vi ostino, sotto il profilo attitudinale od organizzativo, specifiche ragioni contrarie da indicare espressamente nella proposta di trasferimento”*.

Tale ultima disposizione, ad avviso dello scrivente, va interpretata nel senso che si deve sempre trasferire d'ufficio il magistrato dell'ufficio con minore anzianità di ruolo, anche se lo stesso appartiene ad un settore completamente diverso da quello di destinazione (ad esempio, civile e penale), e cioè anche se tale scelta potrebbe pregiudicare gli interessi individuali e dell'ufficio.

Ma qui il CSM ha voluto introdurre una possibile deroga a tale principio, allorquando vi siano specifiche ragioni contrarie alla scelta del magistrato con minore anzianità ma appartenente ad un settore diverso da quello di destinazione, sotto il profilo attitudinale od organizzativo.

Il magistrato con minore anzianità di ruolo al Tribunale di Udine è il dott. Nicolò Giancesini, giudice della sezione dibattimento penale.

Tuttavia, non si può assolutamente fare a meno di rilevare che, con decreto 24 settembre 2019, il dott. Giancesini è stato trasferito d'ufficio con efficacia immediata dalla prima sezione civile alla sezione dibattimento penale in applicazione della disposizione della Circolare Tabelle in allora vigente avente ad oggetto i trasferimenti d'ufficio per la necessità di potenziare un settore, nel caso quello del dibattimento penale (ora art. 153 lett. a). La predetta variazione non ha incontrato alcuna obiezione od osservazione ed è stata approvata.

Premesso che non vi è la benchè minima ragione contraria sotto il profilo attitudinale, se non altro perché il dott. Giancesini è stato, appunto, già componente della prima sezione civile con eccellenti risultati, le specifiche ragioni contrarie sotto il profilo organizzativo ad un nuovo trasferimento d'ufficio a carico del dott. Giancesini coincidono con le seguenti considerazioni:

- dopo poco più di un anno, fra l'altro caratterizzato dalla attuale pandemia, con le relative difficoltà organizzative, determinate anche dal susseguirsi di numerosi provvedimenti normativi in tema di esercizio della giurisdizione, l'organizzazione della sezione dibattimento penale verrebbe nuovamente alterata dal trasferimento del dott. Giancesini;
- e l'incidenza di tale evento sotto il profilo organizzativo è ancor maggiore se si pone mente al fatto che la sezione dibattimento penale, nell'ultimo periodo, è stata attinta da numerosi cambiamenti già intervenuti o pendenti: quiescenza della dott.ssa Di Silvestre, trasferimento in altra sede del dott. Carboni, maternità della dott.ssa Pussini, decennialità dei dott.ri Missera, Qualizza e Pecile, trasferimento in sezione del dott. Faleschini proveniente dalla sezione gip-gup, trasferimento della dott.ssa Silva alla sezione gip-gup, futura possibile applicazione in

Corte d'Appello del dott. Pecile;

- e tale impatto è aggravato dalla pesante scopertura di organici del personale amministrativo che colpisce inevitabilmente anche il settore penale;
- particolarmente gravosa risulterebbe poi l'uscita del dott. Giancesini dalla sezione del dibattimento penale avuto riguardo al ruolo collegiale, in quanto ciò comporterebbe una nuova articolazione dei collegi, con le note ricadute sui tempi processuali, nonostante gli effetti in qualche modo positivi del recente arresto della Corte di Cassazione in tema di mutamento della composizione dei collegi penali;
- e ciò senza contare l'aggravio organizzativo collegato alla necessità di assegnare dopo poco più di un anno il ruolo monocratico del dott. Giancesini ad altri magistrati;
- infine, non può essere sottaciuto, alla luce delle disposizioni di cui al Titolo IV della Circolare Tabelle, in tema di benessere organizzativo, di tutela delle genitorialità e della salute, le quali sono state approntate per salvaguardare l'interesse individuale del magistrato accanto al correlativo interesse all'efficienza complessiva dell'ufficio quale ultimo beneficiario del benessere del singolo, che un nuovo trasferimento d'ufficio del dott. Giancesini nell'arco grosso modo di un anno, per di più nuovamente con un cambio deciso e netto di settore (dal civile al penale e poi viceversa), tenuto anche conto che il magistrato è padre di un figlio minore di anni 3, finirebbe per risultare non in linea con quel benessere organizzativo e quella tutela della genitorialità ritenuti assai rilevanti dal CSM nelle norme citate.

Ne deriva la necessità che la scelta per il trasferimento d'ufficio alla prima sezione civile debba ricadere sul secondo magistrato con minore anzianità di ruolo, ossia la **dott.ssa Marta Diamante**, giudice ordinario della seconda sezione civile addetta al settore lavoro e previdenza sociale.

E' evidente che anche il trasferimento di un eccellente magistrato quale è la dott.ssa Diamante avrà una ricaduta negativa sotto il profilo organizzativo del settore lavoro, composto da tre magistrati, ma è altrettanto vero che il minor numero di magistrati componenti tale settore rispetto al numero dei magistrati componenti la sezione penale dibattimento e, soprattutto, la pregressa ottima esperienza della dott.ssa Chiarelli in materia del lavoro, ridurranno al minimo gli effetti negativi.

In conclusione, ad avviso dello scrivente, la descritta ricostruzione ermeneutica delle norme interessate permette di concludere che l'impianto della Circolare Tabelle ha in sé sempre le risorse necessarie per dare una chiusura soddisfacente e ragionevole al sistema, anche nei casi concreti apparentemente privi di regolazione specifica.

Pertanto, la dott.ssa Chiarelli va trasferita alla seconda sezione civile settore lavoro, mentre la dott.ssa Diamante va trasferita alla prima sezione civile.

Trattandosi indiscutibilmente di trasferimenti tra sezioni diverse, la presente variazione va dichiarata

immediatamente esecutiva ex art. 39 Circolare Tabelle, con decorrenza, per mere ragioni organizzative e relative ai rispettivi ruoli, dal 18 gennaio 2021.

dispone

- l'assegnazione d'ufficio della dott.ssa Ilaria Chiarelli alla seconda sezione civile settore lavoro, con l'attribuzione dell'intero ruolo e dei turni tabellari già della dott.ssa Marta Diamante;
- l'assegnazione d'ufficio della dott.ssa Marta Diamante alla prima sezione civile, con l'attribuzione dell'intero ruolo e dei turni tabellari già della dott.ssa Ilaria Chiarelli.

Si dichiara tale variazione immediatamente esecutiva, fatta salva ogni decisione del Consiglio Giudiziario e poi del CSM, con decorrenza dal 18 gennaio 2021.

VARIAZIONE N. 2 (integrazione variazione tabellare con decreto 29 ottobre 2020)

Il dott. Daniele Faleschini Barnaba, con decreto di variazione tabellare 29 ottobre 2020, è stato trasferito dalla sezione gip-gup, nell'ambito della quale egli aveva maturato il termine di permanenza decennale, alla sezione dibattimento penale, con attribuzione del solo ruolo monocratico in ragione della pendenza della sua domanda di aspettativa per ragioni di infermità e, conseguentemente, per le ragioni organizzative descritte nel provvedimento citato, poi approvato con voto unanime dal Consiglio Giudiziario di Trieste.

Con istanza datata 28 dicembre 2020, il dott. Faleschini, previa rinuncia alla domanda di aspettativa per infermità presentata il 17.9.2020, ha chiesto di essere definitivamente assegnato in via esclusiva alle sole funzioni monocratiche, con esclusione, quindi, di quelle collegiali, per le specifiche ragioni di salute documentate con l'accluso certificato medico che qui si allega, unitamente all'istanza 28.12.2020 (per il CSM e per il Consiglio Giudiziario), e che qui si intende integralmente richiamato.

A tale richiesta il presidente della sezione dibattimento penale ha dato parere favorevole per le vie brevi.

L'assegnazione al dott. Faleschini in via esclusiva del ruolo monocratico:

- trova pieno fondamento nelle ragioni di salute bene descritte nell'istanza e nel citato certificato medico;
- è pienamente in linea con quanto previsto dagli artt. 258 e 264 n. 4 della Circolare Tabelle 20/22, i quali altrimenti subirebbero una violazione non giustificata;
- non si ravvisano ostacoli, particolari inefficienze organizzative o disparità di trattamento derivanti da tale scelta;

- in ogni modo, e sempre tenuto conto dei limiti di disponibilità del personale amministrativo, il ruolo monocratico del dott. Faleschini verrà costruito tenendo presente la necessità di compensare, rispetto agli altri colleghi di sezione, la mancanza dell'impegno collegiale;
- infine, in vista della imminente nuova segnalazione tabellare, l'attuale pieno organico della sezione dibattimento penale (ad aprile assumerà le funzioni la dott.ssa Camilla Del Torre MOT) rende perfettamente compatibile e anzi utile in prospettiva la presenza di un ruolo unicamente monocratico nel gruppo specializzato A (quello di competenza del dott. Faleschini), anche per evitare la eccessiva proliferazione di colleghi che ha rappresentato l'obiettivo organizzativo della sezione perseguito con successo nel corso del biennio 2019/2020.

Pertanto, ad integrazione della variazione tabellare 29.10.2020, già immediatamente esecutiva e approvata dal CG, l'assegnazione del dott. Daniele Faleschini Barnaba alla sezione dibattimento penale con un ruolo unicamente monocratico (otto udienze ogni quattro settimane), per le ragioni sopra indicate, diviene definitiva.

Si inserisca nel sistema informatico del CSM

Si comunichi al Presidente della Corte di Appello per il parere del Consiglio Giudiziario

Si comunichi a tutti i magistrati in sede, al dott. Andrea Comez e alla dott.ssa Camilla Del Torre via mail e tramite sistema informatico Cosmapp, anche per le eventuali osservazioni.

Si comunichi alle Cancellerie interessate

Si comunichi p.c. al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine

Si comunichi per conoscenza al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine

Si allega per il CSM e per il Consiglio Giudiziario: istanza 28.12.2020 e certificato medico

Udine 14 gennaio 2021

Il Presidente del Tribunale
dott. Paolo Corder

